



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 45 del 24/03/2005

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 marzo 2005, n. 274

Approvazione Accordo di Programma sottoscritto in data 9 ottobre 2004 tra la Regione Puglia ed il Comune di San Giorgio Jonico ai sensi della l.r. n° 34/94 e succ. mod e integr. e del D.lgs n. 267/2000 per la realizzazione di un centro polisportivo e una struttura alberghiera da parte della dITTA "RaDicchio Giovanni - Venneri Addolorata".

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO che in attuazione delle l.r. 19 dicembre 1994 n° 34 e s.m. ed integr. e dell'art. 34 del D.lgs n. 267/2000, in data 9 ottobre 2001 è stato sottoscritto dalla Regione Puglia e dal Comune di SAN GIORGIO JONICO apposito "Accordo di Programma". autorizzato dalla Giunta Regionale con deliberazione n° 1110 del 24 luglio 2001 per la realizzazione di un Centro Polisportivo e una struttura alberghiera in variante allo strumento urbanistico vigente

VISTA la deliberazione n° 38 del 6 novembre 2001, con la quale il Consiglio Comune di SAN GIORGIO IONICO ha ratificato, ai sensi del V comma dell'aet.34 del D.lgs n. 267/2000, il suddetto "Accordo di Programma", comunicata con nota prot. n. 1401 del 10.02.2005;

VISTO che in conformità alle condizioni di cui al richiamato Accordo di Programma, all'atto del rilascio del permesso di costruire, a cura della ditta RADICCHIO Giovanni - VENNERI Addolorata dovrà essere fornita, al Comune di SAN GIORGIO IONICO, idonea e formale garanzia (fidejussoria, ecc.) sui livelli occupazionali previsti e sulla destinazione d'uso che dovranno essere mantenuti per un periodo non inferiore a cinque anni;

VISTO che dagli elaborati del Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio approvati con delibera di G.R. n. 1748 del 15/12/2000, l'area oggetto d'intervento è classificata nell'Ambito territoriale esteso di valore normale "E", e pertanto per le opere in progetto non è previsto il rilascio del parere paesaggistico in base all'art. 5.03 delle Norme Tecniche di Attuazione del predetto Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio;

VISTO il IV comma dell'art. 34 del D.lgs n. 267/2000 il quale prevede l'approvazione dell'Accordo di Programma da parte del Presidente della Giunta Regionale determinando, in tale modo, le eventuali e conseguenti variazioni alla strumentazione urbanistica vigente (P.F.) ed adottata (P.R.G.);

DECRETA

E' approvato, al; sensi e per gli effetti di cui all'art. 34 del D.lgs n. 267/2000, anche ai fini della variante allo strumento urbanistico vigente (P.F.) del Comune di SAN GIORGIO IONICO, l'"Accordo di

Programma" per la realizzazione di un Centro Polisportivo e una struttura alberghiera della ditta RADICCHIO Giovanni - VENNERI Addolorata sottoscritto in data 9 ottobre 2001 dalla Regione Puglia e dal Comune di SAN GIORGIO 30NICO in attuazione della l.r. n° 34 del 19 dicembre 1994 e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente Decreto ha rilevanza esclusivamente ai fini urbanistici, non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale e si intenderà caducato di diritto e conseguentemente, posto nel nulla, qualora l'intervento non sia realizzato a qualsiasi titolo e ragione, riacquistando le aree interessate la originaria destinazione prevista nel vigente strumento urbanistico.

Lo stesso Decreto sarà inserito nella raccolta ufficiale dei Decreti del Presidente della Regione e sarà pubblicato sul B.U.R. ai sensi del comma a) dell'art. 6 della l.r. del 12 aprile 1993, n° 13.

Fitto
